

STATUTO

ARTEMIDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC VIA DEGLI OLDONI
14

Numero REA: VC - 302775

Codice fiscale: 02735690022

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Si sottoscrive alle ore tredici e minuti trenta.	
	F.TO: MONTAGNINI ANDREA	
	SCOGNAMIGLIO FABIO	
	DE BONIS PATRIZIA	
	LUNGHINI ALESSANDRA	
	LAMANNA ELISABETTA	
	ROMANO MATTEO	
	DI CESARE ANDREA FILIPPO	
	ORLACCHIO ALESSANDRO	
	DE NANZIO MARCO	
	NUNZIA GIACALONE NOTAIO	
	Allegato "A" al n. 288515 repert. e n. 57483 raccolta	
	<u>S T A T U T O</u>	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita un società cooperativa denominata:	
	"ARTEMIDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Vercelli.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale, il trasferi-	
	mento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la	
	soppressione di sedi secondarie.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	

soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-
zione di proroga non hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e, in conformità alle
norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, svolge la pro-
pria attività senza fini di speculazione privata e si propone
di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è
l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle mi-
gliori condizioni economiche, sociali e professionali ai soci.

Opera nell'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione dei servizi sociali orientati in via priorita-
ria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone de-
boli e svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge
381/1991 e successive modificazioni e integrazioni;

b) lo svolgimento di attività d'impresa di diverso tipo - a-
gricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi
degli artt. 1, lett. b) e 4 della Legge 381/1991.

La cooperativa si configura pertanto come una cooperativa so-
ciale di tipo misto a) e b); l'attività di gestione dei servi-
zi socio assistenziali (tipo a) può essere connessa a quella
di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati (tipo b).

I servizi e le attività delle sezioni a) e b) sono svolte in
forma correlata, ovvero coordinate per l'efficace raggiungi-

mento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e pertanto con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b).

L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo a) e b) esercitate, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni, anche agevolative, previste dalla vigente normativa.

La società intende inoltre promuovere i valori e i metodi della libera e spontanea collaborazione alla cui diffusione è impegnata.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5 - Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa si propone con fine mutualistico e senza fine speculativo di fornire ad enti pubblici e/o privati, a privati cittadini servizi ed attività educative, socio-educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, ricreative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi, attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale e culturale, nonché di svolgere ogni attività d'impresa finalizzata all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati.

	Con riferimento al punto a) dell'art. 1 della Legge 381/1991	
	la cooperativa potrà svolgere, direttamente e/o in appalto o	
	convenzione con enti pubblici o privati in genere, le seguenti	
	attività:	
	- curare la gestione di strutture territoriali, semiresiden-	
	ziali, residenziali (asili nido, case di riposo, comunità al-	
	loggio, centri d'incontro, spazi giovanili, ricoveri per an-	
	ziani autosufficienti e non, ricoveri per malati psichici, ca-	
	se protette, centri di accoglienza) nonché la gestione di ser-	
	vizi relativi a qualsiasi forma di assistenza anche domicilia-	
	re;	
	- gestire qualunque tipo di struttura di accoglienza per ri-	
	chiedenti asilo e/o protezione internazionale (quali, in via	
	esemplificativa ma non esaustiva, CAS, CARA, CIE, CPR, SPRAR,	
	CPA e CPR) in qualunque forma organizzate;	
	- curare la realizzazione di iniziative di carattere educati-	
	vo, rieducativo, assistenziale e socio-sanitario, per tutte le	
	fasce di età, con particolare riguardo al disagio minorile;	
	- curare l'attivazione di nuove risposte al disagio fisico e	
	psichico tramite la prestazione di servizi socio-sanitari a	
	favore dei soggetti portatori di handicaps, nonché l'attiva-	
	zione di realtà educative nel settore dell'istruzione.	
	Con riferimento al punto b) dell'art.1 della Legge 381/1991 la	
	cooperativa potrà svolgere, direttamente e/o in appalto o con-	
	venzione con enti pubblici o privati in genere, ogni attività	

	d'impresa finalizzata all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati e in particolare:	
	- la promozione, in proprio ed in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, di iniziative di formazione e riqualificazione professionale, rivolte in particolare al mondo giovanile, e più in generale attività di carattere culturale, convegni e manifestazioni;	
	- la fornitura di servizi di segreteria, coordinamento e tutti i servizi ausiliari connessi con la preparazione, organizzazione e gestione di convegni, congressi, rinfreschi ed altre manifestazioni;	
	- la promozione, il finanziamento e l'esecuzione di tutte le opere anche benefiche, finalizzate al recupero di patrimoni storici, artistici, paesaggistici o ambientali nonché all'incremento, al recupero ed alla diffusione di valori culturali, religiosi, ricreativi e sportivi;	
	- la costruzione e la gestione sia in proprio che per conto di pubblici e privati, anche in concessione, di parcheggi di qualsiasi tipologia, aree di servizio, mercati, fiere, strutture sportive e/o ricreative di qualsiasi genere e natura, anche su aree demaniali;	
	- lo svolgimento di attività ortofrutticole, di giardinaggio, di progettazione, di costruzione, ristrutturazione e manutenzione aree verdi;	
	- la prestazione di servizi di facchinaggio, pulizia, manuten-	

7 di 48

8 di 48

sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 7 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

La cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività, darà comunicazione delle deliberazioni degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 8 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 9 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche in un numero compreso tra tre e otto, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

per entrambe le attività di tipo a) e b):

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un

	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente;	
	- soci sovventori come disciplinati dal successivo art. 28 del	
	presente Statuto;	
	per l'attività di tipo b):	
	- soggetti svantaggiati previsti, in via esemplificativa e non	
	esclusiva, dall'art. 4, primo comma della Legge 381/1991 che	
	devono rappresentare almeno il 30% (trentapercento) di tutti i	
	lavoratori impiegati nelle attività di cui al tipo b)	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, quanti con la loro attività	
	manuale o intellettuale possono contribuire al conseguimento	
	degli scopi sociali enunciati in precedenza, nonché attivamente	
	cooperare all'esercizio e allo sviluppo della cooperativa,	
	realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto della	
	propria attività lavorativa.	
	Possono anche essere soci quelle persone che, pur non eserci-	
	tando le attività dello statuto, possono contribuire al rag-	
	giungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei li-	
	miti stabiliti dalla legge.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	

	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati
	da apposito Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.
	La posizione giuridica del socio, che con prestazione lavora-
	tiva partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei
	programmi di attività e di sviluppo sociali ed ai risultati
	economici della gestione, si configura come "lavoratore asso-
	ciato" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societa-
	rio".
	La retribuzione sarà determinata dal consiglio di amministra-
	zione che terrà conto anche della situazione economica della
	cooperativa.
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella coo-
	perativa gratuitamente.
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei so-
	ci.
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fi-
	siche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o priva-
	te, che abbiano scopi uguali o simili a quelli previsti dal
	presente statuto.
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario
	al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano,
	al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Art. 10 - Soci speciali

Potranno aderire alla società, nei limiti di legge, anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci di cui al comma precedente verranno iscritti in una categoria speciale così come disposto dall'art. 2527 c.c.

Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'art. 2527 c.c.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti dall'art. 15 del presente statuto, qualora l'organo amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste dall'art. 28 del presente statuto.

Art. 11 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale; se soggetto diverso da persona fi-	
	sica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	- l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere;	
	- l'indicazione, per il socio cooperatore, delle effettive at-	
	tività svolte, delle condizioni o capacità professionali, del-	
	le specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e l'impegno	
	a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regola-	
	menti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile	
	in cooperativa;	
	- la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente	
	statuto e del regolamento interno.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indi-	
	care i dati sociali e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allega-	
	re la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta, su domanda dell'int-	
	ressato, con deliberazione degli amministratori, i quali, ac-	
	certata l'esistenza dei requisiti richiesti, deliberano sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	

scopo mutualistico e l'attività economica svolta; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, nonché la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 12 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci (comprensivo, eventualmente, anche dei propri riferimenti telefonici e/o di telefax e/o di posta elettronica), per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. E' onere del socio

provvedere a tale comunicazione nonché provvedere, altresì,
alla comunicazione di eventuali successivi cambiamenti, a mez-
zo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-
sercizio deve inoltre versare:

- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza
dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo am-
ministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-
rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai
regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-
to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli orga-
ni della cooperativa.

Art. 14 - Trasferimento delle azioni dei soci operatori

Le azioni dei soci operatori non possono essere cedute, se
la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne
comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,
indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'a-
spirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti
e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 15 - Acquisto di azioni proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo

bilancio regolarmente approvato.

Art. 16 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

* nei casi previste dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili;

* ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

* ai soci cooperatori che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

* in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 17 - Esclusione - Categorie Speciali - Risoluzione del rapporto di lavoro

L'esclusione del socio può aver luogo:

19 di 48

	j) quando il socio non superi il periodo di prova;	
	k) quando il socio per più di 12 mesi rimanga a zero ore;	
	3) per cause disciplinari	
	a) quando in qualunque modo il socio arrechi danni alla Coope-	
	rativa e all'immagine della stessa;	
	b) quando il socio violi le norme di riservatezza e divulghi a	
	terzi notizie relative alle strategie, decisioni e fatti della	
	Cooperativa e sulla situazione economico-finanziaria della	
	stessa nonché diffonda informazioni che rechino discredito al-	
	la Cooperativa;	
	c) quando il socio resti assente dal lavoro, senza giustifica-	
	zione, per più di due giorni;	
	d) abbandono del posto di lavoro da parte del socio a cui sia	
	specificatamente affidato mansione di sorveglianza, custodia e	
	controllo o nel caso in cui possa derivare pregiudizio	
	all'incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;	
	e) quando il socio procuri guasti e danni anche non gravi a	
	cose, attrezzature, mezzi, impianti e quanto altro esistente	
	presso la Cooperativa o presso la Committenza;	
	f) quando il socio non rispetti le norme e le regole stabilite	
	dal Regolamento Interno, commetta atti che comportino pregiu-	
	dizio alla disciplina, all'igiene e alla morale della Coopera-	
	tiva;	
	g) quando il socio non utilizzi i dispositivi di protezione	
	individuali forniti dalla Cooperativa e non rispetti tutte le	

21 di 48

	terzi o per proprio conto;	
	p) quando il socio utilizzi impropriamente, senza autorizzazione scritta, apparecchiature di proprietà della Cooperativa o della Committenza per uso personale;	
	q) quando il socio simuli un infortunio sul lavoro per recare danno alla Cooperativa;	
	r) quando il socio violi il divieto di fumare in luoghi di lavoro ad elevato rischio d'inflammabilità;	
	s) quando il socio a seguito di visita del medico competente risulti non più idoneo alla mansione affidata e la Cooperativa non è in grado di proporgli attività lavorative alternative compatibili con il suo stato di salute;	
	t) quando il socio sia stato sospeso per motivi disciplinari dall'attività lavorativa per almeno 15 giorni negli ultimi due anni;	
	u) quando il socio a seguito di collocazione a zero ore non si presenti alla nuova sede di lavoro proposta dalla Cooperativa per almeno due volte;	
	v) condanna ad una pena detentiva comminata al socio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;	
	w) per altre cause disciplinari per le quali il regolamento interno preveda sanzione dell'esclusione della cooperativa.	
	Per i soci appartenenti alla categoria speciale l'esclusione	

potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che per le ragioni previste nei precedenti punti, anche per l'accertato mancato rispetto dei doveri inerenti alla formazione professionale o mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa nonché per un accertato mancato efficace inserimento nello scambio mutualistico.

Il provvedimento d'esclusione deve essere deliberato dall'organo amministrativo. Contro la deliberazione d'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 18 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 19 - Liquidazione e rimborso delle azioni

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate eventualmente aumentate per rivalutazione e/o ristorno oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro centottanta giorni all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di deca-

denza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto societario. Le quote non rimborsate saranno destinate al fondo di riserva legale indivisibile.

Art. 20 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 22 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 23 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni di valore nominale non inferiore ad euro 25,00 e non superiore ad euro 500,00.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale

sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 24 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 25 - Bilancio sociale

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 26 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-

mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento redatto e approvato ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma c.c., con la precisazione che si dovrà tenere conto, in via generale, della quantità e qualità degli scambi mutualistici.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- erogazione diretta
- aumento gratuito del capitale sociale
- emissione di strumenti finanziari

Art. 27 - Utili

L'assemblea che approva il bilancio, successivamente alla eventuale delibera sulla distribuzione dei ristorni a norma dell'articolo precedente, delibera sulla distribuzione degli utili e provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

L'assemblea può sempre deliberare che in deroga alle disposizioni del precedente comma, e fatti salvi i disposti delle lettere a) e b), la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che la quota non destinata a riserva obbligatoria venga devoluta ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti previsti dalla legge.

La società potrà accantonare alla riserva indivisibile prevista dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 somme destinate a scopi di pubblica utilità.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 28 - Strumenti finanziari

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Rientrano in tale categoria anche le azioni sottoscritte dai soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59; le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse soltanto se ed in quanto la cooperativa con deliberazione dell'assemblea ordinaria abbia adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo le modalità attuative determinate da apposito regola-

29 di 48

	delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assem-	
	blea straordinaria nella delibera di emissione. Qualora siano	
	emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia	
	essere attribuiti più di cinque voti. In ogni caso, i posses-	
	sori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto,	
	unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'inciden-	
	za del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di	
	strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge	
	ed il numero di voti da essi portato.	
	All'inizio di ogni assemblea, il Presidente della stessa di-	
	chiara, in base al criterio di cui sopra, quanti voti sono at-	
	tribuiti in concreto ai soci finanziatori.	
	Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi	
	sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli,	
	fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514	
	C.C..	
	La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni de-	
	stinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte	

di tale categoria di alcuni amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare il nominativo dell'acquirente all'Organo amministrativo, il quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere liberamente all'acquirente indicato, purché la vendita sia conclusa e comunicata all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro centoventi giorni a partire dal ricevimento della lettera di comunicazione del gradimento o della scadenza del termine di cui sopra per il diniego di gradimento.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi spetta il diritto il re-

cesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

Art. 29 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale, purché non all'estero. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se esistente, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, in uno dei seguenti quotidiani: La Stampa, Corriere della Sera e la Repubblica.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno fissato per la prima convocazione.

Al fine di garantire la massima diffusione della convocazione dell'assemblea il Consiglio di Amministrazione potrà integrare la convocazione a mezzo stampa con l'inoltro dell'avviso di convocazione contestualmente all'invio della busta paga o con altro mezzo idoneo a garantire la piena conoscenza della convocata assemblea, quali sms, whatsapp o altri analoghi strumenti di comunicazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti

	dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti	
	dell'organo di controllo, se esistente. In tale ipotesi cia-	
	scuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli ar-	
	gomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai compo-	
	menti degli organi amministrativi e di controllo, se esisten-	
	te, non presenti.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo	
	uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza	
	del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un	
	notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea as-	
	sunta a maggioranza dei presenti. Il voto deve, comunque, es-	
	sere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali	
	da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo,	

nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla

	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 2366, quarto	
	comma c.c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendo-	
	si ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti	
	il presidente ed il segretario.	
	In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Art. 30 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente	
	una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti	
	di legge, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibe-	
	ra, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti espri-	

mibili e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti
dei presenti.

Art. 31 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel
libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci, nella categoria dei soci
lavoratori.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero del-
le azioni possedute.

Tutti i soci, trascorsi novanta giorni dall'ammissione, hanno
diritto di voto nelle assemblee ordinarie relativamente alla
approvazione del regolamento interno.

Fermi i limiti di legge ed i limiti di cui all'articolo 25 del
presente statuto, il diritto di voto è attribuito ai portatori
di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con
la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e
nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla delibe-
razione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne rice-
vuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non
hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei
cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusio-
ne.

Art. 32 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo e ai dipendenti di queste, ancorché soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Art. 33 - Assemblee separate

Verificandosi le condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2540 c. c., l'assemblea generale sarà preceduta dalle assemblee separate.

Se le assemblee separate si sono rese necessarie unicamente per superamento del numero dei soci esse si terranno in tutti i Comuni in cui prestano attività lavorativa almeno 100 (cento) soci cooperatori. I Comuni con un numero inferiore di soci

saranno aggregati al Comune più vicino con i requisiti minimi per lo svolgimento dell'assemblea separata. I soci cooperatori momentaneamente non occupati ed i soci sovventori e i soci finanziatori con diritto di voto partecipano alle assemblee separate in base al loro Comune di residenza o, se non residenti in Italia, in base al Comune dove hanno la residenza fiscale.

Se le assemblee separate si rendono necessarie per superamento del numero dei soci e perché si realizzano più gestioni mutualistiche esse si terranno per ogni gestione mutualistica. Se la stessa gestione mutualistica comprende territori siti in oltre tre province si procederà ad indire assemblee in ogni provincia con almeno 500 (cinquecento) soci rientranti nella gestione mutualistica stessa. I soci operanti in una provincia che non raggiunge il numero minimo saranno aggregati alla provincia più vicina con il numero minimo.

Per i soci sovventori ed i soci finanziatori con diritto di voto si terrà una unica assemblea separata.

Le assemblee separate si terranno nella provincia competente territorialmente, potranno svolgersi in date diverse ma in modo che l'ultima avvenga in un giorno che preceda di almeno quattro giorni l'assemblea generale e dovranno avere lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale.

Per la partecipazione dei soci alle assemblee separate, per la costituzione e validità delle medesime, per le deleghe e per le votazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme del

presente statuto per le assemblee.

Ogni assemblea separata elegge, scegliendoli tra i soci, i delegati all'assemblea generale, in proporzione di un delegato ogni 25 (venticinque) soci o frazione.

Le assemblee separate sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da un amministratore appositamente designato dal consiglio.

Ricorrendo le condizioni per lo svolgimento delle assemblee separate all'assemblea generale parteciperanno i delegati eletti nelle assemblee separate stesse. I soci non delegati che hanno partecipato alle assemblee separate possono assistere all'assemblea generale ma senza diritto di voto e di parola.

Il numero dei delegati delle assemblee separate partecipanti all'assemblea generale ne condiziona la validità sia in prima che nelle successive convocazioni.

Art. 34 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'ap-

provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 35 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare un vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonché i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-

gere anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto, mutatis mutandis, delle condizioni previste all'articolo 26 per le riunioni assembleari.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 36 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c., ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 37 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa; gli spetta, inoltre, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, nei limiti consentiti dalla legge, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale o in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 38 - Deleghe

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c.

Non possono, inoltre, essere delegati i poteri di cui all'articolo 2544, comma primo c.c..

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 39 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nonché agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina e nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 40 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche il compenso può essere determinato dal consiglio di amministrazione sentito il parere del revisore o del collegio sindacale se nominato.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 41 - Collegio sindacale, revisore e controllo contabile

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o

da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea ordinaria potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Art. 42 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 43 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Art. 44 - Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria che delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 45 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio presso la quale è iscritta la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni, ad istanza della parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine pre-

47 di 48

48 di 48